

Regolamento di cui all'art. 10.3 dello Statuto

Modalità di funzionamento, attribuzioni e compiti dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Interregionali

1. Oggetto del Regolamento.

In conformità al disposto dell'articolo 10.3 dello Statuto, il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento nonché le attribuzioni e compiti dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Interregionali.

2. Attribuzioni e compiti dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Interregionali.

Senza pregiudizio per il disposto dell'articolo 15.2, secondo periodo dello Statuto, al Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale compete,

a) concorrere, su base regionale o interregionale e nei limiti geografici di diretta afferenza, al perseguimento degli scopi associativi di cui all'articolo 2, commi 2.2.a), 2.2.b), 2.2.c), 2.2.d), 2.2.e) dello Statuto, nell'osservanza delle eventuali disposizioni di indirizzo impartite, per quanto di rispettiva competenza, dall'Assemblea Plenaria e dal Consiglio Direttivo Nazionale;

b) pianificare, progettare, attuare e riesaminare, con effetto limitato al territorio della Regione o delle Regioni di diretta afferenza e nell'osservanza delle eventuali disposizioni di indirizzo impartite, per quanto di rispettiva competenza, dall'Assemblea Plenaria e dal Consiglio Direttivo Nazionale, le attività di cui all'articolo 3 commi 3.1.a), 3.1.c) e 3.1.d) dello Statuto;

c) indire e organizzare, su base locale, riunioni degli Associati attribuiti alla Sezione Regionale ai sensi di Statuto e comunque favorire il contatto, la conoscenza e l'interscambio scientifico e professionale tra i medesimi;

d) formulare al Consiglio Direttivo Nazionale motivata richiesta di assunzione a carico del Fondo comune del costo delle iniziative, attività ed eventi di cui alla precedente lettera a);

e) elaborare e presentare al Consiglio Direttivo Nazionale il rendiconto dell'utilizzo dei fondi oggetto di eventuale trasferimento, secondo le modalità e nei termini dal medesimo indicati;

f) formulare al Consiglio Direttivo Nazionale proposte per il più utile perseguimento degli scopi associativi.

3. Modalità di funzionamento dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Interregionali.

La composizione del Consiglio Direttivo Regionale è disciplinata dall'articolo 15.1 dello Statuto.

Conformemente al disposto dell'articolo 15.2 dello Statuto, le modalità di funzionamento, di convocazione e di deliberazione sono le stesse di quelle del Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Gestione finanziaria.

Le Sezioni Regionali sono prive di entrate proprie.

Nei limiti delle risorse finanziarie annualmente suscettibili di destinazione alle attività delle Sezioni Regionali e Interregionali, i costi di diretta inerenza alle attività di cui all'articolo 2. del presente Regolamento possono essere assunti a carico del fondo comune della Società Italiana di Cardiologia di cui all'articolo 37 cod. civ., mediante deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, cui è riservata ampia discrezionalità nella relativa valutazione di merito.

Conformemente al disposto dell'articolo 2, lettera d) del presente Regolamento, le Sezioni Regionali presentano al Consiglio Direttivo Nazionale motivata richiesta di assegnazione di fondi per la copertura dei costi delle rispettive attività, corredata, in quanto pertinente, da preventivi di spesa o documentazione equipollente.

I costi la cui assunzione da parte della Società Italiana di Cardiologia sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale sono ordinariamente regolati mediante diretto soddisfacimento dei crediti dei terzi fornitori di beni e servizi.

Qualora, in via eccezionale, l'assunzione dei costi a carico del Fondo comune abbia luogo attraverso il trasferimento di fondi alla Sezione Regionale o Interregionale, il Consiglio Direttivo Nazionale detta i termini e le modalità per la rendicontazione del relativo utilizzo.